

CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI"

Via Sorte n. 25
Tel. 045/7920002

BAGNOLO DI NOGAROLE ROCCA (VR)
C.a.p. 37060

STATUTO

Capo 1^

Art. 1

Origini, costituzione, denominazione e sede

La Casa di Riposo "Cesare Bertoli" di Nogarole Rocca è sorta dalla donazione 14.12.1932, fatta dall'Istituto Salesiano per le Missioni di Torino, a rogito del Notaio Dr. Giovanni Ghione di Torino n.1021 di rep. e n. 857 di fascicolo ai Comuni di Erbè, Nogarole Rocca e Trevenzuolo (Verona), che accettarono la donazione, rispettivamente con deliberazione n. 5, n. 1 e n. 100 del 24.01.1931, approvate dalla G.P.A. di Verona in seduta del 10.02.1931, n. 3445.

La donazione suddetta venne effettuata per la realizzazione del legato elargito dalla defunta Almira Elvira Antonietti ved. Bertoli nel suo testamento 24.02.1930, in atti del notaio Dr Gustavo Gobbato, all'Istituto Salesiano per le Missioni di Torino, con l'obbligo: "di far sorgere sull'appezzamento Pezzette del fondo Fabbriche di Nogarole Rocca una Casa di Ricovero con annessa Cappella per i vecchi inabili dei Comuni di Nogarole Rocca, Trevenzuolo ed Erbè", il cui mantenimento avrebbe dovuto essere a carico dell'Istituto legatario.

Questo, però, nell'intento di liberarsi degli oneri inerenti alla eredità Bertoli, per quanto riguarda l'erigenda Casa di Ricovero, nei quali obblighi subentravano, ad ogni effetto, i tre precitati Comuni, eseguiva la donazione agli stessi:

- a) della somma di L.200.000 (duecentomila) in denaro liquido;
- b) dell'appezzamento di terreno denominato Pezzette, facente parte del Fondo Fabbriche, sito in Nogarole Rocca, della superficie di campi veronesi cinque, pari ad are centosessantaotto e centiare ottanta, confinante a mattina con la proprietà sorelle Gini, a giorno con l'appezzamento Traverson a sera con la strada comunale Spin, a notte con la proprietà Venturini E., descritto in Catasto alla Sezione C, del foglio VI, Mappale 7, parte;
- c) di altra somma di L. 200.000 (duecentomila) in titoli del debito pubblico italiano, produttivi, dell'annua rendita di L. 10.000 (diecimila).

I Comuni di Erbè, Nogarole Rocca e Trevenzuolo integravano la donazione di cui sopra con L.70.000 (settantamila) avute a mutuo dalla Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza, e con la somma di L. 34.184,47 (trentaquattromilacentottantaquattro e cent. 47) occorse per saldare ogni spesa risultata necessaria per la costruzione del fabbricato e dell'arredamento dello stesso per il funzionamento della Casa di Riposo "Cesare Bertoli".

L'Amministrazione della Casa di Riposo "Cesare Bertoli" è affidata alla amministrazione speciale, regolata dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, costituita come disposto dall'art. 9 e seguenti del presente Statuto.

L'Istituzione è stata eretta in ente morale con R. Decreto del 20 Novembre 1942 di approvazione dello Statuto originario.

La Casa di Riposo "Cesare Bertoli" è un'I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) istituita con D.P.R. 28 marzo 1967, n. 287 e la cui denominazione è: "Casa di Riposo Cesare Bertoli".

Agli effetti fiscali porta il n. 8000769 023 5 di codice fiscale e di partita I.V.A.

Art. 2

Finalità

Scopo della Casa di Riposo è l'assistenza sia come internato sia in forma aperta alle persone anziane povere o abbienti, in stato di autosufficienza o non autosufficienza, che si trovino in particolari condizioni di bisogno per la loro esistenza o che siano incapaci per condizione sociale o età avanzata, di procurarsi in tutto o in parte i normali e vitali mezzi di sussistenza e residenti nei Comuni di Erbè, Nogarole Rocca e Trevenzuolo. Tuttavia, soddisfatte le richieste di accoglimento dei residenti nei tre Comuni suddetti, possono essere accolti ospiti esterni ai tre Comuni.

A tale fine, la Casa di Riposo promuove, realizza e gestisce tutte le iniziative di assistenza: materiali, morali, sociali, sempre ispirate a principi umanitari, per l'accoglimento, la cura e il ricovero degli assistiti.

L'Ente, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare o permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni, legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.

Nella Casa di Riposo sono assicurati, con opportune forme, i servizi di igiene generale, nonché l'assistenza religiosa.

Le norme relative all'accoglimento degli Ospiti e al loro comportamento nella Casa di Riposo, sono fissate da apposito regolamento interno.

Non possono comunque essere accolte persone affette da malattie contagiose.

Art. 3

Partecipazione a cooperative o enti senza scopo di lucro

Per il conseguimento delle proprie finalità, la Casa di Riposo "Cesare Bertoli" può partecipare alla costituzione di società cooperative aventi scopi analoghi o affini a quelli previsti dal presente statuto.

La partecipazione non potrà comunque essere complessivamente superiore al trenta per cento del proprio patrimonio.

Inoltre, nel rispetto e nelle forme previste dalla legislazione vigente, la Casa di Riposo "Cesare Bertoli" ha la possibilità di partecipare ad altri enti non lucrativi pubblici o privati.

Art. 4

Programmazione

La Casa di Riposo dispone e organizza i propri mezzi secondo le scelte programmatiche della Regione Veneto, armonizzando le attività e gli interventi con le iniziative di competenza degli altri enti pubblici territoriali (comune, provincia, Ulss).

La Casa di Riposo può, pertanto:

- a) realizzare e gestire, a mezzo convenzione con detti enti, servizi residenziali e aperti per anziani autosufficienti e non autosufficienti;
- b) promuovere corsi di formazione professionale per operatori di assistenza agli anziani e inabili, nonché per le altre figure professionali presenti.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Casa di Riposo è costituito da tutti i beni immobili, mobili, attrezzature e arredi, risultanti dai pubblici registri immobiliari e dagli inventari.

Il patrimonio della Casa di Riposo può essere aumentato o integrato con oblazioni, donazioni, legati, elargizioni di enti e privati, purché posti in atto nelle forme di legge.

Ogni variazione, in aumento o diminuzione, del patrimonio deve essere fatta nelle forme di legge.

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2, l'Ente utilizza i corrispettivi dei servizi erogati e utilizza, altresì, le rendite del proprio patrimonio costituite dai beni mobili ed immobili risultanti dagli inventari e dai Pubblici Registri Immobiliari.

Art. 6

Rette di degenza

I programmi, le iniziative, l'assistenza e il mantenimento degli ospiti della Casa di Riposo vengono sostenuti con le rendite patrimoniali, con i contributi e con le rette di degenza e assistenza.

Queste ultime, verranno annualmente determinate dal consiglio di amministrazione, in ragione giornaliera, sulla base del costo complessivo annuale sostenuto dalla Casa di Riposo per fornire l'assistenza agli ospiti, l'ordinaria manutenzione dell'immobile e l'attuazione delle iniziative programmate.

Art. 7

Convenzioni

L'attività della Casa di Riposo è rivolta in via principale agli utenti dei Comuni di Erbè, Nogarole Rocca e Trevenzuolo, nonché del territorio facente capo alla Ulss di competenza, ma non è preclusa a quelli di altri comuni.

La Casa di Riposo può stipulare convenzioni con detti Enti pubblici e privati, nonché con persone fisiche, in ordine all'accoglimento di anziani bisognosi o alla erogazione di assistenza in altre forme ritenute più adeguate nell'interesse degli anziani.

Art. 8

Rapporti con gli ospiti

I rapporti con gli ospiti della Casa di Riposo vengono regolati con specifiche disposizioni interne.

Con provvedimento motivato, il consiglio di amministrazione può disporre la dimissione di ospiti il cui comportamento, qualunque ne sia la causa, sia incompatibile con la vita comunitaria nella casa di riposo.

Capo 2[^]

Art. 9

Organi della casa di riposo

Sono organi della casa di riposo:

- 1) il consiglio di amministrazione;
- 2) il presidente
- 3) il segretario direttore
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri, nominati dai Sindaci dei Comuni di Erbè, Nogarole Rocca e Trevenzuolo nel rispetto della normativa sulle incapacità e incompatibilità di cui alla legge 17.07.1890, n. 6972 e dalle eventuali altre norme di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, non appena si verifichi una delle incompatibilità previste dalla legge, deve immediatamente darne comunicazione agli uffici regionali per i conseguenti adempimenti.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed esercita le sue funzioni fino all'effettiva entrata in carica del nuovo consiglio.

Allo scopo di garantire la continuità dell'amministrazione dell'I.P.A.B., il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve attivare le procedure di rinnovazione delle cariche 90 giorni prima della scadenza del collegio di appartenenza, dandone contestuale comunicazione al Dirigente del Dipartimento per i Servizi Sociali per i relativi adempimenti

Le surrogazioni, per decadenza, dimissioni o decesso, sono fatte dal Sindaco che ha designato il consigliere cessato e i surrogati durano in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio stesso.

La rimozione e la revoca degli amministratori rimangono di esclusiva competenza dell'autorità regionale che vi può provvedere anche su proposta dell'organo competente alle nomine.

Nel caso di scioglimento o decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, il nuovo consiglio dura in carica per cinque anni.

Il consiglio di amministrazione potrà essere sciolto qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Il consiglio di amministrazione viene sciolto con decreto dell'organo regionale competente a seguito delle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, qualora il Sindaco non provveda alla ricomposizione del plenum entro i termini di legge

E' fatto obbligo al Presidente, o a chi ne svolga le funzioni, di comunicare al Sindaco il verificarsi dell'ipotesi di cui sopra, dandone, nel contempo, notizia alla Regione.

Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive, decade automaticamente dall'incarico. Il consiglio di amministrazione deve prenderne atto e comunicarlo al Sindaco per la surrogazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti anche per più di due mandati consecutivi.

Al Presidente potrà essere erogata un'indennità di carica annua pari all'importo stabilito dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 42 del 22.04.1998.

Ai Consiglieri la suddetta indennità annua sarà ridotta del 60%.

Art. 11

Competenze del consiglio

Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Elegge fra i propri componenti, a maggioranza, il Presidente e il Vice Presidente. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Il Presidente eletto resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

In particolare compete al Consiglio deliberare:

- a) lo Statuto dell'Ente e le sue modifiche;
- b) i regolamenti ;
- c) il bilancio di previsione e le sue variazioni;
- d) il conto consuntivo;
- e) le rette di degenza e le tariffe per i servizi espletati;

- f) l'approvazione della Pianta organica e le relative modifiche;
- g) ogni altro adempimento demandato al Consiglio di amministrazione da norme di legge statali o regionali.

L'attività del Consiglio di Amministrazione è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione.

Art. 12

Competenze del presidente

Il presidente assume la legale rappresentanza dell'Ente. Promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione e controlla l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Vigila sulle applicazioni delle leggi, dei regolamenti e del presente Statuto.

In caso di assenza, impedimento o decesso, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di assenza anche di quest'ultimo, il consigliere restante, assume la sostituzione del Presidente.

L'attività del Presidente è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione.

Art. 13

Segretario Direttore

Al livello apicale della pianta organica del personale della Casa di Riposo è collocato il Segretario Direttore dell'ente.

Il Segretario Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Istituzione e come tale adotta tutti i provvedimenti (Determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, rispondendo dei risultati ottenuti.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime parere consultivo su tutte le deliberazioni assunte, ne redige e sottoscrive i verbali.

Spetta al Segretario Direttore adottare tutti i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria e al patrimonio dell'Ente non espressamente devoluti alla competenza del Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

Al Segretario Direttore sono inoltre attribuite tutte le competenze non espressamente assegnate dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

L'attività del Segretario Direttore è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione.

Art. 14

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente secondo le modalità previste per legge.

Le funzioni dallo stesso esercitate, nonché il relativo compenso, sono definite da un apposito regolamento interno.

Capo 3[^]. Norme generali

Art. 15

Personale

Le modalità di nomina, la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente, sono fissate da apposito regolamento, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Appositi regolamenti interni disciplineranno inoltre il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme generali del presente statuto.

L'azione degli organi e di quanti agiscono nell'Ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'Istituzione, ponendo innanzitutto la necessità di soddisfare le esigenze degli ospiti senza distinzione di condizione personale o sociale.

Art. 16

Albo dell'Istituzione

Il Consiglio di Amministrazione individua nella sede dell'Ente apposito spazio da destinare ad "Albo dell'Istituzione" per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

All'Albo Pretorio del Comune ove ha sede la struttura, saranno invece pubblicati i soli atti previsti per legge.

Il Segretario Direttore cura l'affissione degli atti di cui al primo e terzo comma avvalendosi del personale amministrativo e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 17

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'ente, ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria viene effettuato tramite istituto bancario a ciò autorizzato con apposito provvedimento del consiglio di amministrazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osserveranno le disposizioni legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 20

Norme transitorie

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data di esecutività del decreto regionale di approvazione.

Il presente Statuto revoca e sostituisce i precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con le deliberazioni n.1, n.2, n.3 del 15.02.2001, resta in carica fino alla data prevista dal comma 1 del presente articolo.

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 27.11.2001.

Approvato con Decreto del Dirigente dei Servizi sociali Regione Veneto n. 193 del 31.12.2002, pubblicato sul B.U.R. del 29.04.2003 n° 42